

## IMPRESE SOGGETTE A FALLIMENTO

(art 1 l.f.)

**PRESUPPOSTO SOGGETTIVO**  
PER ASSOGGETTABILITA' A  
FALLIMENTO (ART 1, I COMMA  
L.F.)

**PRESUPPOSTO OGGETTIVO**  
(ART 1, II COMMA L.F.)

**QUALITA' DI IMPRENDITORE**  
**COMMERCIALE**  
(ART 2082 C.C.)

Vengono esclusi gli  
Imprenditori Agricoli Ed Enti  
Pubblici

**ONERE DELLA PROVA**

Posto a carico del creditore

**SOGLIE DI FALLIBILITA'**: al superamento di una di esse  
l'imprenditore è assoggettabile a fallimento

Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori di cui al primo comma, i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti:

- a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;
- b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;
- c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.

Il superamento di anche una delle soglie dimensionali comporta la fallibilità dell'imprenditore

**ONERE DELLA PROVA**

**Gravante Sul Debitore**  
(con spazi residuali di verifica officiosa da parte del tribunale  
Cass. 2010, n. 13086)

**IMPRESA SOTTOPONIBILE A PROCEDURA CONCORSUALE**